

## NESSUNA RITENUTA D'ACCONTO DAL 2012 PER I MINIMI

Il regime dei minimi 2012 presenta una novità di rilievo. L'imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali scende dal 20% al 5% in termini di aliquota applicata facendo sì che il contribuente minimo si troverebbe in presenza di un'imposta inferiore per aliquota alla ritenuta d'acconto (articolo 25 e 25-bis, Dpr 633/72), con una situazione di potenziale, costante credito d'imposta. Per evitare questa conseguenza penalizzante il Provvedimento del direttore delle Entrate del 22 dicembre 2012 ha disposto che i ricavi e compensi relativi al reddito oggetto del regime dei minimi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

**Adempimento a carico del contribuente minimo:** posto che l'effettuazione della ritenuta è compito e responsabilità del sostituto, è posto a carico del contribuente minimo l'onere di rilasciare apposita dichiarazione (vedi bozza riportata in calce) da cui risulti che il reddito a cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva.

*"Il sottoscritto ....., esercente attività di ..... con domicilio fiscale in ..... avente partita Iva n. .... e Codice fiscale ....."*

**DICHIARA**

- di svolgere la propria attività nell'ambito del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ai sensi dell'articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificato dall'articolo 27, DI 98/2011, essendo in possesso dei necessari requisiti;
- di assoggettare i ricavi/compensi realizzati nell'ambito della propria attività all'imposta sostitutiva del 5% prevista dall'articolo 27, comma 1, DI 98/2011.

*In fede  
Luogo, data  
Firma"*

**Alternativa alla dichiarazione:** in alternativa alla sopracitata dichiarazione da rilasciare al sostituto d'imposta, il contribuente "minimo" potrà riportare in calce alla fattura che rilascerà al sostituto d'imposta la seguente dichiarazione:

*"Il sottoscritto ....., dichiara di svolgere la propria attività nell'ambito del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ai sensi dell'articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificato dall'articolo 27, DI 98/2011, essendo in possesso dei necessari requisiti e pertanto di assoggettare i ricavi/compensi realizzati nell'ambito della propria attività all'imposta sostitutiva del 5% prevista dall'articolo 27, comma 1, DI 98/2011."*

Busto Arsizio, 4 gennaio 2012